

Sentenza del Tribunale 12 luglio 2011 — Fuji Electric/Commissione

(Causa T-132/07) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Intese — Mercato dei progetti relativi ad apparecchiature di comando con isolamento in gas — Decisione che constata un'infrazione all'art. 81 CE ed all'art. 53 dell'accordo SEE — Ripartizione del mercato — Prova dell'infrazione — Imputabilità del comportamento illecito — Durata dell'infrazione — Ammende — Circostanze attenuanti — Cooperazione»)

(2011/C 252/72)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Fuji Electric Co. Ltd (già denominata Fuji Electric Holdings Co. Ltd e succeduta alla Fuji Electric Systems Co. Ltd) (Kawasaki, Giappone) (rappresentanti: P. Chappatte e P. Walter, solicitors)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Arbault, poi X. Lewis, J. Bourke, e F. Ronkes Agerbeek, infine N. Khan e F. Ronkes Agerbeek, agenti, assistiti da J. Holmes, barrister)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 24 gennaio 2007, C(2006) 6762 def., relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del Trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/F/38.899 — Apparecchiature di comando con isolamento in gas), e domanda di riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta alla Fuji Electric Holdings ed alla Fuji Electric Systems.

Dispositivo

- 1) L'art. 1, lett. h), e l'art. 2, lett. d), della decisione della Commissione 24 gennaio 2007, C(2006) 6762 def., relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del Trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/F/38.899 — Apparecchiature di comando con isolamento in gas) sono annullati nella parte in cui dichiarano o si fondano sulla dichiarazione che la Fuji Electric Systems Co. Ltd, alla quale è succeduta la Fuji Electric Co. Ltd, può essere considerata personalmente responsabile dell'infrazione per il periodo compreso tra il mese di settembre 2000 ed il 30 giugno 2001.
- 2) L'importo dell'ammenda inflitta alla Fuji Electric, già denominata Fuji Electric Holdings Co. Ltd e succeduta alla Fuji Electric Systems, dall'art. 2, lett. d), della decisione C(2006) 6762 def. è fissato nella misura di EUR 2 200 000.
- 3) La Commissione europea supporterà un quarto delle spese sostenute dalla Fuji Electric nonché un quarto delle proprie spese.
- 4) La Fuji Electric supporterà i tre quarti delle proprie spese nonché i tre quarti delle spese sostenute dalla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 140 del 23.6.2007

Sentenza del Tribunale 12 luglio 2011 — Mitsubishi Electric/Commissione

(Causa T-133/07) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Intese — Mercato dei progetti relativi ad apparecchiature di comando con isolamento in gas — Decisione che constata un'infrazione all'art. 81 CE ed all'art. 53 dell'accordo SEE — Ripartizione del mercato — Diritti della difesa — Prova dell'infrazione — Durata dell'infrazione — Ammende — Importo di partenza — Anno di riferimento — Parità di trattamento»)

(2011/C 252/73)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Mitsubishi Electric Corp. (Tokyo, Giappone) (rappresentanti: R. Denton, solicitor, e K. Haegeman, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Arbault e J. Samnadda, poi X. Lewis, poi P. Van Nuffel e J. Bourke, infine P. Van Nuffel e N. Khan, agenti)

Oggetto

In via principale, domanda di annullamento della decisione della Commissione 24 gennaio 2007, C(2006) 6762 def., relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/F/38.899 — Apparecchiature di comando con isolamento in gas), nella parte in cui riguarda la ricorrente e la TM T&D, in subordine, domanda di annullamento dell'art. 2, lett. g), di tale decisione nonché dell'art. 2, lett. h), della stessa, nella parte riguardante la ricorrente e, in ulteriore subordine, domanda di modifica dell'art. 2 della medesima decisione al fine dell'annullamento ovvero della riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente.

Dispositivo

- 1) L'art. 2, lett. g) e h), della decisione della Commissione 24 gennaio 2007, C(2006) 6762 def., relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/F/38.899 — Apparecchiature di comando con isolamento in gas), è annullato nella parte in cui riguarda la Mitsubishi Electric Corp.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) La Mitsubishi Electric supporterà tre quarti delle spese sostenute dalle parti dinanzi al Tribunale.
- 4) La Commissione europea supporterà un quarto delle spese sostenute dalle parti dinanzi al Tribunale.

⁽¹⁾ GU C 140 del 23.6.2007.